




N. 154 - novembre 2019

Violenza di genere: fra misure di prevenzione, misure pre-cautelari, misure cautelari, ordini di protezione e misure di sicurezza

1. Premessa

La nota breve in esame si propone di analizzare le misure di prevenzione, quelle cautelari e pre-cautelari, nonché le misure di sicurezza e gli ordini di protezione applicabili con riguardo alle fattispecie di reato nelle quali si sostanzia la violenza di genere.



La **violenza domestica o di genere** viene ricondotta dalla recente legge n. 69 del 2019 (c.d. legge sul codice rosso) alle seguenti fattispecie:


- ✓ maltrattamenti contro familiari e conviventi (art. 572 c.p.);
- ✓ violenza sessuale, aggravata e di gruppo (artt. 609-*bis*, 609-*ter* e 609-*octies* c.p.);
- ✓ atti sessuali con minorenni (art. 609-*quater* c.p.);
- ✓ corruzione di minorenni (art. 609-*quinquies* c.p.);
- ✓ atti persecutori (art. 612-*bis* c.p.);
- ✓ diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti (art. 612-*ter* c.p.);
- ✓ lesioni personali aggravate e deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso (art. 582 e 583-*quinquies*, aggravate ai sensi dell'art. 576, primo comma, nn. 2, 5 e 5.1 e ai sensi dell'art. 577, primo comma n. 1 e secondo comma).

2. Le misure di prevenzione personali e patrimoniali

Le misure di prevenzione sono **misure special-preventive**, considerate tradizionalmente di natura formalmente amministrativa, dirette ad evitare la commissione di reati da parte di determinate categorie di soggetti ritenuti socialmente pericolosi. Vengono, quindi, applicate indipendentemente dalla commissione di un precedente reato, onde la denominazione di misure **ante delictum o praeter delictum**. La normativa vigente contempla un insieme di misure di prevenzione a carattere amministrativo e giurisdizionale.

2.1 Le misure di prevenzione di competenza del Questore

Il questore quale autorità di pubblica sicurezza, anche a seguito dell'entrata in vigore del c.d. codice antimafia (decreto legislativo n. 159 del 2011) mantiene un ruolo centrale nel sistema delle misure di prevenzione. Le misure applicabili dal questore sono definibili, proprio in ragione del fatto di essere espressione del potere di polizia della pubblica amministrazione, "misure di polizia".



Il codice antimafia disciplina espressamente due misure di prevenzione: l'**avviso orale** e il rimpatrio con **foglio di via** obbligatorio.

Per la loro applicazione, sono richiesti tre **presupposti** essenziali, (artt. 4 e 6, comma 1, d.lgs. n. 159 del 2011):

- riconducibilità della persona ad una categoria soggettiva prevista dalla legge;
- pericolosità effettiva della persona per la sicurezza pubblica, tale da rendere necessaria una particolare vigilanza da parte degli organi di pubblica sicurezza;
- attualità della pericolosità sociale (non sono rilevanti le pregresse manifestazioni di pericolosità se esse non proseguano al momento dell'applicazione della misura).

L'articolo 1 del c.d. codice antimafia descrive, con sufficiente precisione, le tre categorie di soggetti, cui deve appartenere la persona destinataria della misura e/o proposta:

- ✓ persone che debbano ritenersi, sulla base di elementi di fatto, abitualmente dedite a traffici delittuosi;
- ✓ persone che, per la condotta di vita, debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose;
- ✓ persone che per il loro comportamento debba ritenersi sulla base di elementi di fatto che sono dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l'integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica.

2.1.a Foglio di via obbligatorio

Questa misura consiste nel disporre il ritorno nel comune di residenza mediante foglio di via obbligatorio di uno dei soggetti di cui al citato articolo 1 del c.d. codice antimafia.

Più precisamente l'articolo 2 del codice antimafia prevede che qualora le persone appartenenti ad una delle categorie di cui al ricordato articolo 1, siano pericolose per la sicurezza pubblica e si trovino fuori dei luoghi di residenza, il questore può rimandarvele con provvedimento motivato e con foglio di via obbligatorio, inibendo loro di ritornare, senza preventiva autorizzazione ovvero per un periodo non superiore a tre anni, nel comune dal quale sono allontanate.

L'inosservanza alle prescrizioni contenute nel provvedimento di rimpatrio costituisce reato: si tratta di un reato omissivo istantaneo. Il contravventore è punito con l'arresto da uno a sei mesi.

2.1.b Avviso orale

L'articolo 3 del c.d. codice antimafia prevede che il questore della provincia di dimora può avvisare oralmente i medesimi soggetti che esistono sospetti a loro carico, indicando i motivi che li giustificano. Il questore o il funzionario delegato, invita la persona a tenere una condotta conforme alla legge e redige il processo verbale dell'avviso al solo fine di dare allo stesso data certa.

Con l'avviso orale, alle persone che risultino definitivamente condannate per delitti non colposi, il questore, può imporre il divieto di possedere o utilizzare qualsiasi apparato di comunicazione radiotrasmittente, radar e visori notturni, indumenti e accessori per la protezione balistica individuale, mezzi di trasporto blindati o modificati al fine di aumentarne la potenza o la capacità offensiva, ovvero comunque predisposti al fine di sottrarsi ai controlli di polizia.

Può inoltre vietare di possedere o utilizzare armi a modesta capacità offensiva, riproduzioni di armi di qualsiasi tipo, altre armi o strumenti, in libera vendita, in grado di nebulizzare liquidi o miscele irritanti non idonei ad arrecare offesa alle persone, prodotti pirotecnici di qualsiasi tipo, nonché sostanze infiammabili e altri mezzi comunque idonei a provocare lo sprigionarsi delle fiamme. In ultimo, il divieto può riguardare programmi informatici ed altri strumenti di cifratura o crittazione di conversazioni e messaggi.

Per l'inosservanza dell'avviso orale nella forma semplice, non sono previste sanzioni. Può costituire un eventuale ulteriore elemento di supporto ad una successiva proposta di misura di

prevenzione giurisdizionale. Invece chi viola il divieto di possedere determinati oggetti, apparati, strumenti ecc...commette un delitto punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa.

2.1.c L'ammonimento

E' una misura monitoria che nasce con lo scopo di garantire alla vittima una tutela rapida ed anticipata rispetto alla definizione del procedimento penale. Si tratta di un istituto di derivazione anglosassone, nei cui ordinamenti è conosciuto sotto forma di “*restraining order*”, emanato dall'autorità con lo scopo di indurre il soggetto reso responsabile degli atti persecutori ad interrompere la serie di condotte moleste e disturbatrici. Nel nostro ordinamento l'ammonimento rappresenta una misura finalizzata a fare recedere dal proposito criminoso l'autore della condotta. In particolare con riguardo alla violenza di genere tale misura può trovare applicazione nei casi di *stalking* e di maltrattamenti contro familiari o conviventi.

2.2 Le misure di prevenzione personali applicate dall'autorità giudiziaria



La **sorveglianza speciale** costituisce la principale misura di prevenzione a carattere personale e di natura giurisdizionale. Ai sensi dell'articolo 6 del c.d.codice antimafia tale misura può essere applicata alle persone indicate all'articolo 4 del codice antimafia, quando siano pericolose per la pubblica sicurezza.


Alla sorveglianza speciale può essere aggiunto il **divieto di soggiorno** in determinate località se le circostanze del caso lo richiedono o l'**obbligo di soggiorno** in determinate località se le altre misure di prevenzione non sono ritenute idonee alla tutela della sicurezza pubblica.

2.3 Le misure di prevenzione patrimoniali: il sequestro

Fra le misure di prevenzione patrimoniale applicabili agli indiziati dei delitti di *stalking* e di maltrattamenti si segnala il sequestro (previsto dall'art. 20 del c.d. codice antimafia) è un provvedimento di natura provvisoria e cautelare, successiva all'applicazione delle misure di prevenzione personali ovvero per i beni sottoposti al provvedimento temporaneo di sospensione quando vi sia concreto pericolo che i beni sottoposti al provvedimento vengano dispersi, sottratti o alienati. Il sequestro riguarda ogni tipo di beni dei quali la persona dispone – direttamente o indirettamente – quando il loro valore risulta sproporzionato al reddito dichiarato o all'attività economica svolta ovvero quando sulla base di sufficienti indizi si ha motivo di ritenere che gli stessi siano il frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego per anticipare gli effetti ablativi della confisca antimafia, oltre a essere presupposto di quest'ultima.

3. Le misure pre-cautelari

Le misure pre-cautelari sono istituti che coinvolgono esigenze di tutela dell'accertamento penale e che trovano applicazione nelle primissime fasi delle indagini. Sono misure restrittive della libertà provvisorie e assoggettate alla garanzia giurisdizionale ai fini della valutazione dell'esistenza dei presupposti di fatto e di diritto richiesti per la loro adozione.




3.1 L'arresto

L'arresto consiste in una temporanea privazione della libertà personale che la polizia giudiziaria dispone a carico di "chi viene colto nell'atto di commettere il reato" (c.d. **flagranza propria**)

o di "chi, subito dopo il reato, è inseguito dalla polizia giudiziaria, dalla persona offesa o da altre persone ovvero è sorpreso con cose o tracce dalle quali appaia che egli abbia commesso il reato immediatamente prima" (c.d. **flagranza impropria**) (art. 382 c.p.p.). Il tutto con la finalità di impedire che il reato venga portato a conseguenze ulteriori ed assicurare l'autore alla giustizia.

La **polizia giudiziaria** deve obbligatoriamente procedere all'arresto (c.d. **arresto obbligatorio** – art. 380 c.p.p.) di chiunque sia colto in flagranza di delitti non colposi, consumati o tentati, per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni e nel massimo a venti anni oppure di reati espressamente elencati, individuati per le loro caratteristiche di salvaguardia dell'ordine costituzionale, della sicurezza collettiva e dell'ordinato vivere civile.



L'articolo 380 c.p.p. prevede in ogni caso l'arresto obbligatorio, fra gli altri, per i seguenti reati: i delitti di violenza sessuale aggravata e di gruppo; i delitti di pedopornografia; i delitti di maltrattamenti contro familiari e conviventi e di atti persecutori.

La **polizia giudiziaria** ha, invece, la mera possibilità di procedere all'arresto (c.d. **arresto facoltativo** – art. 381 c.p.p.) di chiunque sia colto in flagranza di delitti non colposi, consumati o tentati, per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione superiore nel massimo a tre anni ovvero di un delitto colposo per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni oppure di reati espressamente menzionati.

In alcuni casi, anche il **privato** può procedere all'arresto (c.d. **arresto facoltativo del privato** – art. 383 c.p.p.): quando l'arresto è obbligatorio e si versi in flagranza di un reato perseguibile d'ufficio. Chi vi procede "deve senza ritardo consegnare l'arrestato e le cose costituenti il corpo del reato alla polizia giudiziaria la quale redige il verbale della consegna e ne rilascia copia"

3.2. Il fermo

Il fermo (art. 384 c.p.p.) consiste, similmente all'arresto, in una privazione della libertà personale che il **P.M.** dispone, "anche fuori dei casi di flagranza, quando sussistono specifici elementi che, anche in relazione alla impossibilità di identificare l'indiziato, fanno ritenere fondato il **pericolo di fuga**" a carico della "**persona gravemente indiziata** di un delitto per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a due anni e superiore nel massimo a sei anni ovvero di un delitto concernente le armi da guerra e gli esplosivi o di un delitto commesso per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico". Il tutto con la finalità di impedire che l'indagato possa darsi alla fuga soprattutto quando, mancando il presupposto della flagranza, non può procedersi all'arresto. Al fermo può procedere anche la **polizia giudiziaria**, di propria iniziativa quando ancora non vi sia stata l'assunzione della direzione delle indagini da parte del P.M. o "qualora sia successiva-

mente individuato l'indiziato ovvero sopravvengano specifici elementi, quali il possesso di documenti falsi, che rendano fondato il pericolo che l'indiziato sia per darsi alla fuga e non sia possibile, per la situazione di urgenza, attendere il provvedimento del pubblico ministero".

3.3. L'allontanamento d'urgenza dalla casa familiare


L'allontanamento d'urgenza dalla casa familiare è stato introdotto nel codice di rito, all'articolo 384-bis c.p.p., dal decreto legge n. 93 del 2013 (conv. legge n. 192 del 2013 c.d. d.l. femminicidio). In base a questo nuovo istituto colui che viene colto in flagranza di uno dei reati contemplati dall'articolo 282-bis, comma 6, c.p.p. (Tali reati ricomprendono i delitti di violenza sessuale, gli atti persecutori e il delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi) può essere allontanato dalla casa familiare, con il divieto di avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa, da parte della polizia giudiziaria (ufficiali ed agenti), previa autorizzazione del pubblico ministero.

Presupposto indispensabile è la prognosi di reiterazione del reato ed il rischio che da ciò la persona offesa venga sottoposta ad un grave, nonché attuale, pericolo.

4. Le misure cautelari

Le misure cautelari sono disciplinate nel libro IV del Codice di procedura penale (artt. 272 e ss).

Sono misure adottate dalla autorità giudiziaria, sia nel corso delle indagini preliminari sia nella fase processuale e hanno effetti limitativi della libertà personale o della disponibilità di beni al fine di evitare che il tempo, più o meno lungo, necessario alla conclusione del processo comprometta l'esplicazione dell'attività giudiziaria penale, pregiudicandone lo svolgimento e il risultato.



4.1 Misure cautelari personali

Le misure cautelari personali consistono in limitazioni della libertà personale; sono disposte da un giudice nella fase delle indagini preliminari o nella fase processuale.

Per la loro applicazione richiedono l'esistenza di due ordini di requisiti:

- i gravi indizi di colpevolezza (art. 273, co. 1, c.p.p.),
- le esigenze cautelari (art. 274 c.p.p.).

Per quanto riguarda i **criteri di scelta** delle misure, il giudice tiene conto dell'idoneità di ciascuna in relazione alle esigenze cautelari da soddisfare. Inoltre, devono essere osservati:

- il principio di adeguatezza, secondo cui la misura della custodia cautelare in carcere deve essere utilizzata solo come *extrema ratio*, cioè quando le altre risultino inadeguate (tranne i reati di associazione di tipo mafioso, in cui essa è obbligatoria);
- e il principio di proporzionalità, secondo cui la misura utilizzata deve essere proporzionata al fatto e alla sanzione.


4.1.a Le misure cautelari personali coercitive

Con riferimento alle misure cautelari personali coercitive l'art. 280 c.p.p. stabilisce le loro **condizioni di applicabilità** disponendo che, salvo eccezioni, esse possono essere applicate «solo quando si procede per delitti per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a tre anni», e che la custodia cautelare in carcere «può essere disposta solo per delitti, consumati o tentati, per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni».

La legge sul c.d. codice rosso ha introdotto un nuovo reato che punisce proprio la violazione delle misure cautelari coercitive di cui agli articoli 282-*bis* e 282-*ter* c.p.p.

Art. 387 *bis* c.p. Violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa

Chiunque, essendovi legalmente sottoposto, violi gli obblighi o i divieti derivanti dal provvedimento che applica le misure cautelari di cui agli articoli 282-*bis* e 282-*ter* del codice di procedura penale o dall'ordine di cui all'articolo 384-*bis* del medesimo codice è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.



La legge su c.d. codice rosso è intervenuta sulla misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa per consentire al giudice di garantire il rispetto della misura coercitiva attraverso procedure di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici (c.d. **braccialetto elettronico**).

4.1.b. Le misure cautelari personali interdittive


Le misure cautelari personali interdittive sono provvedimenti adottati dal giudice penale che limitano temporaneamente l'esercizio di determinate facoltà o diritti, in tutto o in parte. Salvo quanto previsto da disposizioni particolari, possono essere applicate solo quando si procede per

delitti per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a tre anni (art. 287 c.p.p.).



4.2. Misure cautelari reali

Le misure cautelari reali sono, invece, provvedimenti giudiziari che incidono su beni patrimoniali. Esse sottopongono a un vincolo determinati beni dell'indagato o comunque a lui riconducibili, impedendogli di disporne liberamente. Sono distinte in due tipologie: il sequestro conservativo e il sequestro preventivo. Il fine comune è garantire l'esecuzione della sentenza definitiva o impedire che l'uso di una cosa pertinente al reato possa agevolare le conseguenze di esso o la commissione di altri reati. Possono essere applicate indipendentemente dalla custodia cautelare in carcere.



5. Gli ordini di protezione

Gli ordini di protezione contro gli abusi familiari sono quei provvedimenti che il giudice, su istanza di parte, adotta con decreto per ordinare la cessazione della condotta del coniuge o di altro convivente che sia “causa di grave pregiudizio all'integrità fisica o morale ovvero alla libertà dell'altro coniuge o convivente” (art. 342- *bis* c.c.).

Gli ordini di protezione contro gli abusi familiari sono disposti “*quando la condotta del coniuge o di altro convivente è causa di grave pregiudizio all'integrità fisica o morale ovvero alla libertà dell'altro coniuge o convivente*”. Affinché possano essere applicati gli ordini di protezione è necessario quindi che ricorrano due elementi:

- la convivenza
- una **condotta gravemente pregiudizievole** all'integrità fisica

5.1. Procedimento

Gli ordini di protezione richiedono l'**istanza della vittima**, che può essere proposta anche dalla parte personalmente, con **ricorso al tribunale** del luogo di propria residenza o domicilio, che provvede in camera di consiglio in composizione monocratica.

Tuttavia, qualora la domanda concerna anche altri profili del conflitto familiare, tra cui l'affidamento e il mantenimento del figlio minorenni, la competenza è attribuita al Tribunale in composizione collegiale stante il principio *ex art. 363 c.p.c.*.

A seguito dell'istanza, si verifica la designazione – da parte del Presidente del Tribunale – del giudice a cui è affidata la trattazione del ricorso, il quale, sente le parti, procede ad istruire la causa nel modo che ritiene più opportuno, disponendo anche eventuali indagini sui redditi, sul tenore di vita e sul patrimonio delle parti a mezzo della polizia tributaria.

Il giudice provvede con **decreto motivato immediatamente esecutivo**. In caso di urgenza, l'ordine di protezione può essere assunto dopo sommarie informazioni, con successiva udienza di comparizione delle parti entro un termine non superiore a quindici giorni in occasione della quale vi è la conferma, la modifica o la revoca dell'ordine di protezione.

Contro il decreto con cui il giudice adotta l'ordine di protezione o rigetta il ricorso, o conferma, modifica o revoca l'ordine precedentemente adottato, è ammesso **reclamo al tribunale** entro dieci giorni dalla comunicazione o della notifica del decreto, ai sensi dell'art. 739, comma II, c.p.c..

5.2 Contenuto dell'ordine

Con il decreto di cui all'articolo 342-*bis*, c.c., il giudice ordina al convivente reo della condotta pregiudizievole, la cessazione della condotta e ne dispone l'allontanamento dalla casa familiare

Quali provvedimenti accessori, il Giudice, ove occorra, può:

- prescrivere all'autore della condotta di **non avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla vittima**;
- chiedere **l'intervento dei servizi sociali**, di un centro di mediazione familiare o di associazioni per il sostegno e l'accoglienza di donne, minori o di vittime di abusi e maltrattamenti;
- disporre il **pagamento periodico di un assegno** a favore delle persone conviventi che, per effetto dell'allontanamento dalla casa familiare del reo, rimangono prive di mezzi adeguati, fissando modalità e termini di versamento e stabilendo, se necessario, il versamento della somma all'avente diritto da parte del datore di lavoro dell'obbligato, detraendola dalla retribuzione allo stesso spettante.

Il decreto stabilisce anche la durata dell'ordine di protezione, che decorre dal giorno dell'avvenuta esecuzione dello stesso, e che **non può essere superiore a un anno e può essere prorogata**, su istanza di parte, soltanto se ricorrano gravi motivi per il tempo strettamente necessario.

6. Le misure di sicurezza

L'articolo 202 del codice penale richiede per l'applicazione delle misure di sicurezza l'esistenza di due presupposti:

- uno oggettivo, costituito dalla commissione di un fatto previsto dalla legge come reato
- uno soggettivo, essendo indispensabile l'accertamento della pericolosità sociale del reo.

Tali misure si distinguono in detentive e non detentive. Con riguardo alla violenza di genere vengono in rilievo soprattutto queste ultime misure.



6.1 La libertà vigilata

Tale misura, contemplata dall'articolo 228 del codice penale, consiste in una limitazione della libertà personale del soggetto attuata mediante un complesso di prescrizioni a contenuto positivo o negativo, dirette ad impedire il compimento di nuovi reati e a facilitare il reinserimento sociale.

Con l'entrata in vigore della legge sull'ordinamento penitenziario (legge n. 354 del 1975) la misura si è trasformata in una **libertà vigilata e assistita**.

Il codice penale vigente affida la determinazione del contenuto prescrittivo della libertà vigilata alla discrezionalità del giudice e precisamente al Magistrato di sorveglianza ai sensi dell'art. 190, 1° co, disp. att. c.p.p. Le uniche **prescrizioni espressamente previste** dal legislatore sono rinvenibili nell'art. 190, 2° e 3° co., disp. att. c.p.p. e consistono negli obblighi di rendersi reperibile per la consegna della carta precettiva, contenente la trascrizione delle prescrizioni, di conservarla e presentarla a richiesta dell'autorità, di non trasferire, senza l'autorizzazione del magistrato di sorveglianza, la propria residenza o dimora in un comune diverso e di informare gli organi di vigilanza di ogni mutamento di abitazione nell'ambito del comune.

6.2 Il divieto di soggiorno

Il divieto di soggiorno in uno o più comuni o in una o più province è misura di sicurezza non detentiva prevista dall'articolo 233 del codice penale, che si applica a coloro che sono stati condannati per delitto contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico o per delitto commesso per motivi politici o occasionato da particolari condizioni sociali o morali esistenti in un determinato luogo.

Si tratta di uno strumento predisposto per tenere il condannato lontano da luoghi che potrebbero stimolare in costui la reiterazione del reato.

6.3 L'espulsione dello straniero dallo Stato

Nella sua attuale formulazione l'articolo 235 del codice penale prevede due distinte misure di sicurezza, l'espulsione dello straniero e l'allontanamento del cittadino comunitario, identiche nel contenuto (l'estromissione del destinatario dal territorio dello Stato italiano), ma rivolte a diversi soggetti: per straniero deve intendersi l'apolide e il cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione Europea, mentre non è tale il cittadino di uno Stato membro dell'Unione Europea. Il cittadino comunitario è, pertanto, soggetto a un provvedimento denominato "allontanamento" (e non "espulsione").

La disposizione prevede che il giudice ordina l'espulsione dello straniero ovvero l'allontanamento dal territorio dello Stato del cittadino appartenente ad uno Stato membro dell'Unione europea quando lo straniero o il cittadino appartenente ad uno Stato membro dell'Unione europea sia condannato alla reclusione per un tempo superiore ai due anni.

a cura di Carmen Andreuccioli

L'ultima nota breve:

[Promozione e sostegno della lettura A.S. n. 1421 - Documentazione per l'attività consultiva della Commissione parlamentare per le questioni regionali - N. 153 - Novembre 2019](#)

nota breve

sintesi di argomenti di attualità del Servizio Studi del Senato

I testi sono disponibili alla pagina:

<http://www.senato.it> – leggi e documenti – dossier di documentazione. Servizio studi – note brevi

www.senato.it